

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO

Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari dott. Vincenzo Maria Tedesco ha pronunciato all'udienza del 23.2.2024 la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA (ex art. 420, comma 4, c.p.c.)

nel giudizio iscritto al n. 10795 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente

TRA

GS , rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Sbarra e Leonardo Netti, con i quali è elettivamente domiciliato, in Bari alla Via Egnatia n. 15;

Ricorrente

E

L s.p.a. [...];

Resistente

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. - in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Mastrorilli, con la quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla via Putignani n. 108, presso l'Avvocatura Distrettuale Inps;

Resistente

OGGETTO: contributi previdenziali.

Con ricorso depositato il 29.9.2023, SG premetteva: - di aver lavorato alle dipendenze di L s.p.a. sino al 31 agosto 2019 e di essere titolare di pensione di anzianità dal 2019; - che durante il rapporto di lavoro con la società L, dal 1° maggio 2007 al 30 ottobre 2010, era stato distaccato in Cina e, dal 1° febbraio 2011 al 31 luglio 2019, in Turchia; - che la L s.p.a. aveva versato una contribuzione inferiore rispetto a quella dovuta, determinando così una riduzione dell'imponibile contributivo e, di conseguenza, del

rateo pensionistico goduto; - che nello specifico, la società aveva versato la contribuzione utilizzando, per i periodi di lavoro in Turchia, le c.d. retribuzioni convenzionali (e non invece le retribuzioni effettivamente percepite dal dipendente) e, per i periodi di distacco in Cina, la retribuzione convenzionale calcolata in base alla r.a.l. (e non invece in base alla retribuzione effettiva).

Articolava, in particolare, pretese riguardanti – da un lato - la contribuzione non ancora prescritta e - dall'altro lato - il risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2, c.c.. Precisava che al momento dell'accordo di conciliazione, sottoscritto con la controparte datoriale in sede sindacale, non poteva rinunciare alle pretese risarcitorie, poiché non ancora maturate (in difetto di conseguimento del diritto a pensione).

Chiedeva, quindi, di:

1) accertare e dichiarare l'omissione contributiva ad opera di L S.p.A. per il periodo 1° febbraio 2014 – 31 luglio 2019 su un imponibile previdenziale pari ad € 327.446,00 o alla diversa somma da accertarsi in corso di causa e, per l'effetto, condannare L S.p.A. al versamento in favore dell'INPS della relativa contribuzione.

2) Conseguentemente, anche in accoglimento della domanda amministrativa presentata all'INPS il 12.7.2022, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostituzione della pensione in godimento e condannare l'INPS al pagamento in favore dell'istante delle differenze sui ratei di pensione arretrati spettanti a seguito dell'avvenuto accredito dei contributi, con decorrenza dalla data di pensionamento.

*3) Accertare e dichiarare l'omissione contributiva ad opera di L S.p.A. per il periodo 1 settembre 2009 – 31 gennaio 2014 su un imponibile previdenziale pari ad € 176.235,00 o alla diversa somma da accertarsi in corso di causa e, per l'effetto, dichiarata la prescrizione del diritto dell'INPS a ricevere la relativa contribuzione, condannare L S.p.A. al risarcimento del danno ex art. 2116 c. 2, c.c. in favore del ricorrente, quantificato in € 81.278,00 o nella diversa somma (maggiore o minore) da accertarsi in corso di causa e, in ogni caso, non inferiore all'importo necessario alla costituzione della rendita vitalizia ragguagliata alla riserva matematica ai sensi dell'art. 13 l. 1338/1962, da quantificarsi in corso di causa anche mediante apposita CTU. 4) *Condannare la società resistente al pagamento di spese e competenze legali”.**

Tempestivamente costituitasi in giudizio, la L s.p.a. contestava le pretese risarcitorie deducendo che le stesse erano state specificamente oggetto di rinuncia in sede di

conciliazione sindacale.

In applicazione del dettato normativo di cui all'art. 444, comma 3, c.p.c., sollevava eccezione pregiudiziale d'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, in favore del Tribunale di Roma, trattandosi di domanda concernente contributi previdenziali da versarsi presso la sede di Roma dell'INPS.

Deduceva, inoltre, la prescrizione dei contributi previdenziali maturati anteriormente al 21 novembre 2021, ossia risalenti al quinquennio anteriore alla notificazione del ricorso introduttivo.

Preso posizione nel merito della correttezza della contribuzione versata, spiegava domanda in via riconvenzionale, chiedendo la condanna alla restituzione degli importi corrisposti per effetto del verbale di conciliazione.

Anche l'INPS si costituiva tempestivamente, eccependo, a sua volta, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma, in applicazione della norma di cui all'art. 444, comma 3, c.p.c..

Eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, essendo l'azione riservata all'ente di previdenza, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2164/2021, e la decadenza ex art. 38 D.L. 98/2011 a far data dalla originaria liquidazione della pensione.

Attesa l'intervenuta proposizione di domanda riconvenzionale (della L s.p.a.), veniva fissata nuova udienza ex art. 418 c.p.c..

All'esito della discussione, la eccezione di incompetenza è stata decisa mediante deposito della presente sentenza non definitiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente sollevata da ambedue le parti resistenti, è infondata.

Come noto, la disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 444 c.p.c., laddove si dispone che:

- le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore (comma 1);

- per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente (comma 3).

Circa i rapporti tra le due disposizioni citate, è bene innanzitutto ricordare che le fattispecie di cui al 2° e 3° co. della norma in esame costituiscono delle eccezioni rispetto al foro generale posto dal 1° co. e, pertanto, sono insuscettibili di qualsiasi interpretazione estensiva e analogica (Cass. n. 20578/2016, rientrante nel novero delle note pronunce rese in materia di foro per le controversie relative agli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi).

Anche nel caso di specie tale affermazione ha portata decisiva, perché, malgrado vi sia certamente profilo controverso relativo alla misura della contribuzione previdenziale che L s.p.a. avrebbe dovuto (secondo l'assunto attoreo) versare in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato, tale aspetto è soltanto strumentale rispetto alle due domande proposte da GS, ossia quella di riliquidazione della pensione di anzianità (per effetto dell'accredito dei contributi previdenziali non ancora prescritti) e quella di risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2, c.c. (per effetto della prescrizione ormai decorsa della contribuzione residua).

Il corretto criterio determinativo della competenza territoriale, dunque, risulta essere proprio quello del comma 1 dell'art. 444 c.p.c. (circostrizione in cui risiede l'attore: Bari), vertendosi su una prestazione pensionistica (e quindi di controversia in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), con ogni conseguenza anche in ordine alla pretesa risarcitoria.

In particolare, con la domanda di "*condanna L S.p.A. al versamento in favore dell'INPS della relativa contribuzione*" parte ricorrente ha semplicemente azionato il proprio diritto all'accredito dei contributi non versati e non ancora prescritti (cfr. Cass. n. 19398/2014, ove si specifica che il diritto soggettivo alla posizione assicurativa non s'identifica con il diritto di credito spettante all'Istituto previdenziale), in forza del principio di automaticità di cui all'art. 2116, comma 1, c.p.c. e, quindi, ha fatto valere il proprio diritto alla (maggiore) prestazione pensionistica.

Nella medesima prospettiva, si ritiene condivisibile quanto osservato negli studi dedicati al tema circa il fatto che il criterio sancito dall'art. 444, comma 3, c.p.c. riguardi esclusivamente le controversie definite attive, tenuto conto della posizione sostanziale

degli enti assicurativi ed assistenziali, atteso che la materia del contendere accede agli obblighi dei datori di lavoro e *“all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi”*.

Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di sostenere l'operatività del foro del comma 1 dell'art. 444 c.p.c. nei giudizi concernenti la *“esatta determinazione dell'obbligo contributivo datoriale, sulla base della corretta individuazione della misura della base retributiva imponibile”*, ossia in quelli instaurati *“dall'assicurato nei confronti del datore per l'accertamento dell'obbligo contributivo a costui facente capo”* (Cass. 21364/2010). E' certamente vero che, in quest'ultima occasione, la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato la peculiarità della fattispecie, attratta nell'alveo applicativo del D.Lgs. n. 357/1990 e quindi connotata dalla sussistenza di un rapporto convenzionale.

Dalla stessa è però anche evincibile un principio generale sul versante della competenza territoriale, dovendosi ancora ribadire che, in forza dell'autonomia tra rapporto di lavoro, contributivo e previdenziale:

- l'iniziativa processuale del lavoratore, finalizzata alla regolarizzazione della propria situazione contributiva, prescinde dall'effettivo versamento dei contributi stessi ed è rivolta al conseguimento della prestazione previdenziale (art. 2116, comma 1, c.c.: *“le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza”*);
- l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi, dalla legge protetto come diritto soggettivo alla posizione assicurativa, non s'identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale
- nè si configura come una posizione di contitolarità in tale diritto e ancor meno di solidarietà attiva – ma è solo connesso con il diritto di credito dell'istituto, sia geneticamente, perchè nasce dal medesimo fatto che a quello dà origine (la costituzione del rapporto di lavoro), sia funzionalmente, perché l'adempimento del debito contributivo realizza anche la soddisfazione del diritto alla posizione assicurativa (Cass. n. 19398/2014);
- dunque, nel caso di specie, la domanda di condanna formulata dal ricorrente non è null'altro che la traduzione della pretesa di (maggiore) prestazione pensionistica e

quella viceversa proposta dall'Inps (*“in ulteriore subordine, qualora venga riconosciuta fondata la domanda formulata dall' odierno ricorrente e dunque accertato l'obbligo del pagamento di ulteriori competenze retributive assoggettabili a contribuzione, condannare il datore di lavoro convenuto nell'odierno giudizio al pagamento della contribuzione relativa, entro i limiti della prescrizione, nonché le sanzioni civili e gli interessi legali fino al completo soddisfo, con ogni conseguenza in ordine alle spese di causa”*), in quanto riconvenzionale trasversale, è soggetta al regime di cui all'art. 36 c.p.c..

P.Q.M.

- rigetta le eccezioni di incompetenza territoriale;
- dispone come da separata ordinanza per l'ulteriore corso del processo.

Bari, 23.2.2024

Il giudice della Sezione lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco